

REGOLAMENTO AMMISSIONE SOCIO ORDINARIO E QUALIFICA A SOCIO GARANTE

Art. 1 – Generalità e campo di applicazione

Il presente regolamento, quale norma di autoregolamentazione del Consorzio, definisce i requisiti per la qualifica a soci Ordinari e soci Garanti e il suo mantenimento così come richiesto dallo statuto all'art. 6.

Il presente regolamento avrà efficacia a partire dall'approvazione dell'Assemblea generale ordinaria e potrà essere modificato e integrato, su richiesta dello stesso Consiglio di Amministrazione (di seguito nominato CdA), o su richiesta motivata presentata al CdA da un quinto degli aventi diritto al voto, in ragione di modifiche sopraggiunte alle disposizioni di legge o per adeguarlo a nuove esigenze consortili legate alle mutate condizioni economiche, sociali e legislative in cui si opera.

Le modifiche al presente regolamento interno sono adottate dall'Assemblea del Consorzio con il voto favorevole dei due terzi dei voti dei Consorziati presenti o rappresentati a condizione che ricorra anche la maggioranza dei voti dei soci Garanti aventi diritto al voto. L'astensione è considerata come voto "non favorevole".

Art. 2 – Socio Ordinario

Il CdA delibera l'ammissione al Consorzio in qualità di socio Ordinario.

La domanda di ammissione viene presentata dal candidato in segreteria, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o via PEC, entro il mese di gennaio, compilando il modulo "Domanda di Ammissione" e fornendo tutta la documentazione richiesta.

All'atto dell'iscrizione il candidato è tenuto al pagamento di un contributo spese che verrà restituito qualora la domanda non fosse ammessa.

La domanda di Ammissione verrà presa in carico dalla Commissione Esaminatrice (o Commissario Esaminatore) che entro il mese di marzo, sentito il delegato di zona, comunicherà l'esito dell'esame preliminare della domanda.

In caso di esito favorevole della domanda, il candidato verrà inserito nell'elenco "Visite di Ammissione" e posto in graduatoria in base alla data di ricevimento della domanda stessa.

La visita verrà eseguita in base alla procedura allegata al presente regolamento.

In base all'esito della Visita di Ammissione, il CdA si pronuncerà entro e non oltre il mese di giugno dello stesso anno.

L'esito verrà comunicato al candidato che dovrà procedere con il pagamento della quota consortile.

Con il pagamento della quota, il candidato diventa socio a tutti gli effetti con diritto di voto immediato.

Le Commissioni Esaminatrici o il Commissario Esaminatore vengono nominati dal CdA entro il mese di gennaio. Sono autorizzati ad effettuare le Visite di Ammissione:

- organi esterni qualificati.

Il CdA del Consorzio approva l'**elenco** di professionisti autorizzati sulla base delle competenze, conoscenze ed esperienze professionali e redige annualmente il **calendario** delle Visite di Ammissione in base alla disponibilità comunicata dai professionisti, alla segreteria entro il mese di marzo. Le Commissioni Esaminatrici durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 3 – Socio Garante

La qualifica di socio Garante viene deliberata dal C.d.A su nomina della Commissione Esaminatrice (CoES).

La Commissione Esaminatrice (CoES) è composta da membri esterni, qualificati per competenze professionali, tecnico e scientifiche ed è nominata dal CdA entro il mese di gennaio. La Commissione Esaminatrice dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

La domanda di Qualifica viene presentata in segreteria dal candidato, su proposta di un socio Garante o della Commissione Esaminatrice (CoES), tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o via PEC, entro il mese di gennaio, compilando il modulo "Domanda di Qualifica socio Garante" fornendo tutta la documentazione richiesta.

La Domanda di Qualifica verrà presa in carico dalla Commissione Esaminatrice che entro il mese di marzo darà avvio alla procedura.

La qualifica verrà eseguita in base alla procedura allegata al presente regolamento.

La procedura prevede lo studio della documentazione in archivio quale socio Ordinario, la nuova documentazione e il colloquio con la Commissione Esaminatrice.

Il colloquio con la Commissione Esaminatrice verrà posto in calendario in base agli impegni delle parti e dovrà concludersi entro il mese di giugno dello stesso anno.

In caso di esito favorevole il CdA si pronuncerà entro e non oltre il mese di settembre dello stesso anno.

L'esito verrà comunicato al candidato con raccomandata con ricevuta di ritorno o via PEC ed entrerà in essere a partire dal mese di gennaio del nuovo anno.

Art. 4 – Obblighi dei Consorziati

Art. 4.1 – Partecipazione alle attività consortili

Essendo la partecipazione effettiva da parte dei soci e dei loro delegati, una condizione indispensabile a rendere le azioni intraprese dal Consorzio attuali e rispondenti ai bisogni dei Consorziati, l'organizzazione si impegna a definire i propri lavori con modalità che facilitino quanto più possibile la partecipazione di tutti i soci.

D'altro canto i soci sono tenuti a garantire la loro partecipazione attiva in funzione dei diversi ruoli e responsabilità quali:

- soci garanti
- soci ordinari

Art. 4.1.1 – Partecipazioni soci Ordinari

Il CdA, per quanto possibile, definisce il **calendario** delle attività istituzionali, ivi comprese le Assemblee generali di marzo e settembre, entro il mese di settembre dell'anno precedente, al fine di facilitare la partecipazione agli associati.

La partecipazione alle assemblee, convocate come da statuto, è richiesta nella misura del 50%+1. La segreteria provvederà ad aggiornare la scheda presenze per i singoli Consorziati che sarà disponibile direttamente sui singoli profili. Il mancato rispetto di questo obbligo prevede la sospensione temporanea dalla qualifica di socio in attesa di verifica da parte del CdA. Qualora non venissero fornite al CdA valide giustificazioni per l'inadempimento, verrà esercitato il diritto di esclusione. È ammessa una delega all'anno.

Oltre alle attività istituzionali sono previsti **incontri di aggiornamento** senza obbligo di presenza.

Art. 4.1.2 – Partecipazioni soci Garanti

Oltre agli obblighi previsti per i soci Ordinari, i soci Garanti sono tenuti alla partecipazione attiva alla vita del Consorzio. Tale partecipazione attiva si sostanzia con:

- la partecipazione ai Comitati Tecnici così come concordato con il CdA
- la partecipazione all'attività di promozione, informazione e formazione del Consorzio comprese le attività rivolte ai Consorziati, al Grande Pubblico, agli Organi Istituzionali secondo il programma proposto dal CdA durante l'assemblea previsionale di settembre e approvata dall'Assemblea.

Il mancato rispetto di questi obblighi prevede la sospensione temporanea dalla qualifica di socio Garante in attesa di verifica da parte del CdA e il mantenimento della qualifica di socio Ordinario.

Art. 4.1.3 – Permanenza dei soci

La permanenza dei soci è subordinata al rispetto dello statuto, della Carta dei Valori, dei documenti Disciplinari, dei regolamenti e della normativa interna del Consorzio nonché alla presenza dei requisiti di ordine generale richiesti agli operatori economici per l'esercizio delle proprie funzioni. Il mancato rispetto di tali disposizioni dà diritto all'esclusione secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, dallo statuto societario e dal presente regolamento.

L'accertamento delle cause di sospensione avviene da parte del CdA o da figure da questi delegate in seguito alle normali attività di vigilanza e controllo o su segnalazione di Consorziati e/o soggetti estranei al Consorzio tenuto conto dei documenti di cui sopra.

I soggetti incaricati potranno adottare tutte le procedure necessarie all'accertamento ivi comprese la consultazione della documentazione aziendale, visite in loco, prelievo prodotti immessi sul mercato e quant'altro secondo quanto previsto dalla procedura di controllo e vigilanza posta in allegato.

Qualora la causa di sospensione dall'attività consortile non abbia cagionato danno all'immagine del Consorzio medesimo è possibile mantenere in essere il rapporto se rimossa entro 30 giorni dalla determina di sospensione. Tale disposizione non è valida in caso di recidive.

Tutte le informazioni relative al Consorziato vengono archiviate e messe a disposizione del CdA, della Commissione Tecnico-Scientifica (CoTES), della Commissione Esaminatrice (CoES).

Art. 5 – Subentro

Per i soci Ordinari è ammesso il subentro degli aventi causa in caso di trasferimento dell'Azienda del Consorziato a qualsiasi titolo.

I subentranti sono tenuti a comunicare al Consorzio l'avvenuto subentro e fornire, entro 30 gg. tutta la documentazione richiesta in sede di rinnovo annuale come previsto dal regolamento interno del Consorzio.

Il CdA, entro sessanta giorni dalla comunicazione, potrà decidere l'esclusione del subentrante nel caso in cui sia verificata l'insussistenza in capo all'impresa cessionaria dei requisiti di ammissione richiesti ai sensi dell'art. 7 dello statuto del Consorzio.

Il subentro non è ammesso nel caso di soci Garanti che subentrano come soci Ordinari.

Art. 6 – Gestione aspetti economici legati alle quote capitale, quota sociale, % sui prodotti marchiati, corrispettivi per servizi e consulenze

I Consorziati sono tenuti al pagamento di un contributo annuale fissato dal CdA e approvato dall'Assemblea durante la riunione istituzionale di settembre.

Il CdA fissa la quota sulla base delle spese ordinarie sostenute nell'anno precedente tenuto conto di ragionevoli variazioni, delle esigenze funzionali, degli obiettivi e delle azioni del Consorzio. La quota viene presentata entro il mese di settembre all'Assemblea per l'approvazione e comunicata ai Consorziati via mail o PEC.

Il pagamento dovrà avvenire, con bonifico, entro il mese di gennaio dando comunicazione in segreteria dell'avvenuto pagamento.

Oltre alla quota annuale i Consorziati sono tenuti al pagamento di una quota variabile fissata dal CdA tenuto conto del volume complessivo di prodotto commercializzato con il marchio collettivo del Consorzio.

La quota variabile viene approvata dall'Assemblea prevista per il mese di settembre e comunicata ai Consorziati via mail o PEC. Il Consorziato è tenuto al pagamento con bonifico secondo un piano di dilazione trimestrale preventivato e valutato con il CdA o suo referente, entro il mese di gennaio. In caso di ritardi dei pagamenti, il Consorzio è tenuto ad informarsi sulle cause e decidere in merito ad eventuali dilazioni o a provvedimenti e sanzioni ivi compresa la sospensione o l'esclusione.

Il CdA può deliberare per contribuzioni specifiche a seguito di particolari servizi che esulano dall'ordinario, forniti su richiesta qualora il Consorziato lo ritenga necessario. Tali contributi dovranno essere prima concordati con il Consorziato.

Art. 7 – Foro Esclusivo

Tutte le controversie derivanti dall'attuazione del presente regolamento, comprese quelle connesse alla sua interpretazione, applicazione, efficacia dello stesso e, più in generale, all'esercizio dell'attività consortile, che dovessero insorgere tra le imprese consorziate ovvero tra queste ed il consorzio, saranno sottoposte in via esclusiva e inderogabile al foro di Milano.